



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri
novembre 2014

Valter Ferrando
Antonino Miceli
Giancarlo Manti
Giuseppe Maggioni
Antonino Oliveri
Sergio Scibilia

“Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, Istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, numero 6”

Relazione

Con legge 6/2004 il legislatore ha modificato le norme del codice civile in materia di tutela delle persone incapaci e, accanto alla interdizione e alla inabilitazione che sono destinate ad assumere un ruolo residuale, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la figura dell'amministratore di sostegno con la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

La legge 6/04, ispirata alle norme già in vigore in altri Paesi europei, ha introdotto uno strumento duttile e flessibile che risponde in modo più appropriato ed efficace alle diverse situazioni di debolezza e fragilità che si possono presentare. L'amministratore di sostegno è una misura di aiuto e protezione per tutti coloro che non sono in grado di provvedere alle incombenze giornaliere, che non possono o non riescono a prendersi completamente cura di se stessi e dei propri interessi per menomazioni fisiche o psichiche o per motivi anagrafici, un provvedimento temporaneo o permanente che consente di aiutare le persone deboli senza necessariamente privarle della loro dignità e della loro capacità di agire. L'amministratore non viene nominato per sostituire il beneficiario, ma per svolgere un ruolo di assistenza sotto la supervisione del giudice tutelare a cui riferisce periodicamente. Con questo strumento la cura dell'assistito va al di là degli interessi patrimoniali e si estende ad una presa in carico globale della persona fragile, ottenuta con interventi e servizi socio-sanitari individuati mediante un confronto continuo fra l'amministratore e le strutture competenti.

A differenza della interdizione e della inabilitazione, basati essenzialmente sulla tecnica della incapacità legale e sulla nomina di un tutore per la gestione del patrimonio, adotta misure di protezione meno invadenti per l'assistito diritti, poteri e facoltà vengono compressi in modo limitato, la capacità di agire viene ridotta solo parzialmente e con modalità definite di volta in volta dal giudice secondo le peculiarità del caso.

La scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice si svolge prima di tutto fra i familiari e solo in caso residuale, anche se con crescente frequenza, in situazioni di grave disagio socio-economico e in assenza di relazioni familiari, possono essere nominati il sindaco del luogo di residenza, l'Asl, professionisti con competenza legale o volontari.

E' un dato di fatto che, tranne qualche eccezione in realtà locali particolarmente attente, a circa dieci anni di distanza dalla approvazione della legge 6/04 l'equiparazione fra sostegno giuridico e sostegno sociale degli interessi delle persone non autosufficienti non ha trovato ancora piena realizzazione. Non si è, infatti, ancora affermato il legame fra le finalità di tutela e vigilanza dell'istituto, i diritti dell'utente e il dovere delle amministrazioni all'assistenza socio-sanitaria. Per raggiungere questo obiettivo sarebbe di grande aiuto l'apertura di tavoli interistituzionali locali in cui tutti i soggetti coinvolti, a partire dall' Ufficio del giudice tutelare, i servizi sanitari e sociali e il terzo settore si riunissero per dialogare e definire insieme le azioni e le iniziative più utili per il buon funzionamento della riforma.

Scopo della presente proposta di legge è quello di dare la massima diffusione alla figura dell'amministratore di sostegno nella nostra regione, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e al tempo stesso favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze

di auto aiuto e impegno civico. Sono molte le associazioni di volontariato impegnate in questo progetto, con la nostra proposta intendiamo valorizzare il loro ruolo, contribuire allo sviluppo di una rete fra tutti i soggetti impegnati nell'assistenza delle persone prive di autonomia e mettere a disposizione di coloro che con generosità e altruismo si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratori di sostegno gli strumenti e le conoscenze giuridiche, economiche e sociali necessarie.

Valter Ferrando

Antonino Miceli

Giancarlo Manti

Giuseppe Maggioni

Antonino Oliveri

Sergio Scibilia

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, Istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, numero 6”

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi personalista, solidarista e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e valorizza la figura dell'Amministratore di Sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di inabilitazione e interdizione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Articolo 2 (Divulgazione dell'Istituto dell'Amministratore di Sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, in accordo con gli enti e le Autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'Amministratore di Sostegno.
2. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di una rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'Istituto dell'Amministratore di Sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e con le risorse formali e informali presenti sul territorio.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale, individua iniziative per sostenere la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone che assumono la carica di Amministratore di Sostegno. Tra le iniziative promosse dalla Regione può essere compresa anche l'istituzione di elenchi di soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno. Tali elenchi, realizzati secondo modalità disposte dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione degli Uffici dei giudici tutelari per l'eventuale nomina.
4. La Regione promuove la diffusione di materiale informativo, organizza incontri pubblici a favore delle famiglie per la diffusione dell'Istituto dell'Amministratore di Sostegno ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

Articolo 3
(Ufficio di Protezione Giuridica)

1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale integrato sociosanitario, promuove presso le Aziende Sanitarie Locali l'istituzione dell'Ufficio di Protezione Giuridica che opera in raccordo con gli Uffici relazione con il pubblico e svolge i seguenti compiti:

- a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti in carico alla ASL e assumere contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e attivare, ove necessario, una adeguata protezione giuridica;
- b) definire modalità operative affinché i servizi competenti in materia di accesso alle strutture sociosanitarie offrano informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse forme di protezione giuridica attivabili qualora tale scelta risulti necessaria;
- c) promuovere azioni di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e delle famiglie sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 406 e 407 del codice civile, sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministratore;
- d) fornire assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di cui all'articolo 407 del codice civile.

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provveda ad invarianza di spesa.